



STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominato

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE

“SEZIONE DI CREMONA”

CF 93027100192

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/17 e s. m. i., l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato, organizzazione non riconosciuta, “Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Cremona. - ODV”, di seguito indicato con il termine “Associazione”.
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. La durata dell'associazione è illimitata.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **CREMONA, Via Nazario Sauro n° 14**. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del presente statuto.
5. La stessa si configura e opera in accordo alle direttive generali dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Via Sorianello 1 – 00178 Capannelle (Roma) nella quale si riconosce, pur avendo autonomia gestionale, patrimoniale e propria forma costitutiva, in essa si riconosce anche qualora assuma forma organizzativa di rete di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 117/17 con le modalità di affiliazione previste dalle vigenti norme.
6. L'associazione nasce per concorrere a perseguire il bene comune in forma associata, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.
7. La Sezione Provinciale di Cremona può costituire Sedi operative locali da essa dipendente, nominando un delegato di Sede.

ART. 2 – STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.
4. Lo statuto della sezione Provinciale non può essere in contrasto con quello Nazionale che è lo strumento di governo dell'intera Associazione. La conformità dello stesso sarà verificata da un'apposita commissione Nazionale.
5. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

ART. 3 – FINALITÀ

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali perseguendo i seguenti scopi:
2. nel settore della formazione, per la divulgazione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della Protezione Civile per la riduzione dei rischi nelle attività esercite e negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione, il mutuo soccorso, la salvaguardia della vita, dei beni e dell'ambiente; nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche e a favore delle persone svantaggiate anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore



3. nel settore del tempo libero, quali la pratica sportiva, il turismo sociale, lo sviluppo qualitativo dei Raduni e la salvaguardia della memoria storica.
4. Tramite l'attività di volontariato per l'informazione, la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza, in favore dei cittadini, Enti pubblici, privati, associazioni e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psicofisiche, economiche, sociali o familiari.

Le suddette azioni sono finalizzate, fra l'altro, a:

- a) creare e mantenere vivi valori di solidarietà fra i Soci, fra i Vigili del Fuoco in servizio e quelli in quiescenza, salvaguardare le tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la memoria storica a tutela delle testimonianze giunte dal passato in particolare in quanti caduti nell'adempimento del loro servizio in uno slancio sociale e solidale;
- b) attuare ogni possibile forma di solidarietà sociale, assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva e di formazione a favore soprattutto dei bambini e delle persone svantaggiate, promuovendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie.
- c) svolgere, in ambito territoriale, tramite i Soci, attività di sostegno a favore delle persone che si trovano in stato di necessità nonché attività di informazione in materia di sicurezza e di protezione civile in favore di cittadini, Enti Pubblici, Associazioni.
- d) collaborare, anche mediante convenzioni, con il Comando Provinciale dei VV.F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei V. V. F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con altre Associazioni, Enti pubblici e privati.
- e) svolgere attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, in particolare della documentazione storica, delle attrezzature e degli automezzi storici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la creazione e il mantenimento di Musei Storici locali anche da attuare in collaborazione o in convenzione con altri enti o associazioni del terzo settore;
- f) promuovere e valorizzare la tutela della natura e dell'ambiente, i comportamenti corretti per la riduzione del rischio individuale e collettivo con attività informativa nelle scuole in collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco o qualora lo stesso ne richieda l'attuazione diretta;

ART 4 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente in favore di terzi, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., l'attività di interesse generale rappresentata dai seguenti punti:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
2. Le attività di interesse generale di cui sopra, verranno realizzate, nello specifico, attraverso le seguenti azioni di dettaglio:
 - a) Diffusione della cultura della sicurezza negli ambienti di vita con la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli con misure di auto protezione da parte dei cittadini; l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile; protocolli o convenzioni effettuate con il Comando di pertinenza in caso di calamità secondo gli accordi in essere.



- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. con le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, gli archivi e i singoli documenti di altri enti pubblici territoriali, riferiti alla cultura storica dei Vigili del fuoco nonché alla ristrutturazione e conservazione delle attrezzature e dei mezzi storici;
- c) Beneficenza e solidarietà sociale attraverso le attività sociali benefiche e a favore delle persone svantaggiate.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DIVERSE

- 1. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 4, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 117/17 e s. m. i., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/17 e s. m. i. e dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari dell'attività di volontariato dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.
- 3. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 4. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 6 - AMMISSIONE

- 1) Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
 - a) Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale, genitore o da un tutore legale.
 - b) Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore.
 - c) Il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali.
 - 2 La domanda di ammissione dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - c) L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
 - d) Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
 - e) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- È ammessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
- 3 I Soci dell'Associazione sono suddivisi in:
 - 1. D'Onore



2. Benemeriti
3. Effettivi
4. Sostenitori

Le modalità per l'acquisizione delle categorie di soci verranno esplicate nel regolamento Provinciale in conformità al regolamento Nazionale.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- a. siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- b. abbiano riportato condanne penali per reati dolosi;
- c. siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, per recesso e per esclusione.
2. Il Socio può cessare di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia da presentarsi in forma scritta al Consiglio direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci, entro il 30 ottobre dell'anno in corso, oppure per morosità o espulsione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'associazione.
3. Il Socio rinunciatario, moroso, sospeso o espulso perde tutti i diritti, ed il godimento di ogni beneficio morale dell'Associazione e l'uso della tessera e del distintivo che comporta l'obbligo di restituzione dei medesimi alla Sezione.
4. È considerato moroso il Socio che, a quattro mesi dalla data di rinnovo, non abbia provveduto al versamento della quota sociale.
5. L'iscrizione scade ogni anno il 31 dicembre qualunque sia la data di iscrizione e si rinnova ogni anno entro il primo quadrimestre.
6. Il Socio dimissionario, moroso o espulso, non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.
7. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa.
8. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
9. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
10. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 8 – NORME DISCIPLINARI

A carico dei Soci, compresi i Dirigenti, che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto o del Regolamento possono essere adottati seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto per infrazione di lieve entità;
- sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto e del Regolamento e ai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producano danni alla medesima Associazione.
- espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti contrari ai principi dell'Associazione.

Il provvedimento di richiamo scritto viene adottato per il livello territoriale dal Presidente Provinciale, secondo il rispettivo Statuto provinciale, nonché dal Consiglio Nazionale per i Presidenti provinciali e i membri degli Organismi Nazionali. Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo, il Socio può presentare ricorso al Consiglio Direttivo provinciale;

I provvedimenti di sospensione e di espulsione sono adottati dal Presidente Provinciale su proposta documentata del Consiglio Provinciale secondo i rispettivi statuti provinciali, nonché dal Consiglio Nazionale per il Presidente Provinciale ed i componenti degli organi nazionali. I provvedimenti disciplinari deliberati dalla struttura territoriale devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Probiviri territoriale, mentre quelli deliberati dal Consiglio Nazionale devono essere portati a conoscenza del Collegio Nazionale dei Probiviri.



Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo, adottato dal Presidente Provinciale il socio può presentare ricorso al Consiglio Provinciale.

Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione o di espulsione, emesso dal Presidente Provinciale Nazionale, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri competente (Provinciale se istituito o Nazionale).

In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Avverso l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei Presidenti di Sezione, e dei membri del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Tutti i ricorsi devono essere presentati per iscritto al Segretario Provinciale per quelli di competenza provinciale, al Segretario Nazionale per quelli di competenza nazionale, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del primo provvedimento. I ricorsi sospendono temporaneamente i provvedimenti adottati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai Soci interessati, entro sessanta giorni.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali, richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo o come previsto da eventuale regolamento interno;
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c) di non arrecare danno all'Associazione;
 - d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

ART. 10 - ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) da un'Assemblea
 - b) da un Consiglio Direttivo
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza



- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
 - e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

- 2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio delegato dall'assemblea.
- 3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.
- 4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
- 5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
 - d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
 - h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - i) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - j) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

ART. 13- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.



2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza dei soci in proprio o in delega, iscritti nell'apposito libro dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci presenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci ancorché dissenzienti.
10. È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il tesoriere.



7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di quattro (4) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo /1/3 dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) amministra l'Associazione curando la realizzazione delle attività sociali predisponendo un regolamento che fissa le norme per il funzionamento della stessa; le norme dovranno essere ratificate dall'Assemblea alla prima riunione utile;
 - b) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
 - d) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - e) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
 - f) approva o rigetta le domande di ammissione;
 - g) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
 - i) Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge il Delegato della Sede distaccata della sezione locale, su indicazione del Presidente Provinciale, che svolgerà in loco i compiti che gli vengano affidati dal Presidente stesso dal quale è comunque coordinato ed amministrato;
 - j) Elegge il presidente e il vicepresidente, nomina il segretario ed il tesoriere.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente o altro consigliere delegato dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione deliberandone la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'assemblea eleggerà nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.
6. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni

volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 19 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

Il Vicepresidente:

- a) Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
- b) Relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

I compiti e le funzioni di cui al comma a e b del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 20 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

ART. 21- ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017
3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

ART. 22 COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Probiviri o dei Garanti, è Organo di garanzia Statutaria e di giurisdizione interna.
Il Collegio dei Probiviri Provinciale lo è in ambito territoriale nelle Sezioni ove viene istituito.



1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e da due supplenti tutti eletti dall'assemblea dei soci qual ora istituito. A tali cariche potranno essere eletti anche soggetti estranei all'Associazione, purché abbiano adeguate competenze nelle materie giuridiche.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Esso ha il compito di interpretare le norme Statutarie e regolamentari e fornire pareri agli Organismi dirigenti, sulla loro applicazione.
Emette, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organi Statutari.
2. Il Collegio esamina con funzioni e finalità conciliative e impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria:
 - a) i ricorsi presentati dai componenti degli Organi Nazionali o Territoriali;
 - b) eventuali controversie che possono insorgere riguardanti comportamenti e condotte dei consiglieri nazionali inerenti il loro operato all'interno dell'ANVVF.;
 - c) assolve ai mandati fiduciari che gli vengono assegnati dal Presidente. Essi non devono riguardare controversie personali.Le decisioni del Collegio dovranno essere prese previo il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili.
Delle proprie riunioni i Probiviri redigono e sottoscrivono appositi verbali e le loro decisioni dovranno essere comunicate agli interessati a mezzo di raccomandata A/R ovvero PEC ove possibile.

ART. 23 - LIBRI SOCIALI

1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
 - b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
 - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.
 - e) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.
2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

ART. 24 - RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.
2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici e privati
 - c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
 - d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
 - f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti



dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

- g) altre entrate espressamente previste dalla legge
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

ART. 25 - SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 26 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
8. E facoltà al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, di prevedere la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 27 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 28 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



ART. 29 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, dal Codice Civile e dalle legislazione vigente.

Cremona 26 novembre 2022

REGISTRATO A CREMONA IL 29 NOV. 2022 AL N° 2026 SERIE 3
VERSATI €
IDENTIFICATIVO TELEMATICO TM3221002026 da Q.14

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Cinzia Zanelli

